

Repertorio n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE**

**DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ**

**ROMA**

Contratto di Adesione discendente dall' Accordo Quadro di Rep\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ C.I.G. n \_\_\_\_\_ con la Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ per l'acquisizione di servizi specialistici di supporto tecnico ingegneristico alle attività afferenti all'*initial and continued airworthiness* e alla *type qualification* di competenza della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (da ora ARMAEREO), presso la provincia di Roma, per un ammontare complessivo netto di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per prestazioni non programmate.

C.I.G. derivato n. \_\_\_\_\_

L'anno **duemila**\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me Marco NEGRONI, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

**TRA**

Il Ministero della Difesa, \_\_\_\_\_, codice fiscale

e

la Ditta \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta Procura Speciale n. \_\_\_\_\_ di repertorio datata \_\_\_\_\_, a rogito del \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_ - in atti, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

### **PREMESSA NARRATIVA**

Premesso che:

- 1) In data \_\_\_\_\_ è stato stipulato l'Accordo Quadro di Rep. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 208/2011 per \_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominato Accordo Quadro;
- 2) il suddetto Accordo Quadro è stato reso esecutivo in data \_\_\_\_\_ con il Foglio Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed è tuttora esecutivo;
- 3) che per quanto non disciplinato dal presente Contratto di adesione le parti si rimettono ai contenuti del suddetto Accordo Quadro;
- 4) che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla Ditta \_\_\_\_\_;

**CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **PREMESSA NARRATIVA**

La premessa narrativa è parte integrante del presente contratto.

## ARTICOLO 2

### AMBITO DI EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO

Tutte le clausole dell'Accordo Quadro n\_\_\_\_\_, ove non modificate espressamente dal presente Contratto unicamente per l'esecuzione dello stesso, si considerano qui trasposte al fine della loro applicabilità.

## ARTICOLO 3

### OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta \_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_, che nel seguito verrà denominata semplicemente "*Ditta*", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente contratto, ad eseguire a favore dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "*A.D.*" le seguenti prestazioni:

[DA MODIFICARE IN BASE ALL'ATTO DI ADESIONE]

#### 1) PRESTAZIONI PROGRAMMATE RELATIVE A:

supporto tecnico-ingegneristico da parte di nn\_ specialista junior/ nn. specialista senior in relazione ad attività \_\_\_\_\_ di cui al Capitolato Tecnico presso la sede di \_\_\_\_\_ consistente in nn. \_\_ ore di lavoro presso la sede di \_\_\_\_\_ con missioni presso \_\_ , nn.max \_\_\_\_ ore in modalità smartworking,

#### 2) PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE RELATIVE A:

ulteriore supporto tecnico-ingegneristico, in relazione ad esigenze sopravvenute urgenti e imprevedibili rispetto al fabbisogno programmato, in termini di numero di risorse, numero di ore per le attività o sede dell'attività.

## **ARTICOLO 4**

### **CONDIZIONI ESECUTIVE**

Il presente Contratto è regolato dall'Accordo Quadro n. \_\_\_ di Rep. del \_\_\_\_, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208/2011, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 36/2023, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M. 7 marzo 2018 n. 49. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente contratto dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- all'Accordo Quadro, comprensivo dei relativi Allegati;
- al presente Contratto;

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dall'Accordo e dagli Allegati all'Accordo Quadro, prevarranno nell'ordine l'Accordo Quadro, gli Allegati all'Accordo Quadro e il Contratto.

## ARTICOLO 5

### DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà la durata di \_\_\_\_\_, decorrente dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del Contratto stesso, ovvero, se richiesta, della comunicazione di esecuzione anticipata.

## ARTICOLO 6

### PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni oggetto del presente Contratto, in base alle condizioni ed ai prezzi convenuti *ex art.* 6 dell'Accordo Quadro e del relativo allegato X, viene convenuto in Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), come di seguito suddiviso:

Descrizione	Importo unitario[€]	Q.tà	Importo totale [€]	Rif. All.X	Rif. All. X

I suddetti prezzi sono soggetti alle condizioni di cui all'Articolo 6 dell'Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 7**

### **REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi è disciplinata in base all'articolo 6 dell'Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 8**

### **ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA**

Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 10 dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente consentirà l'accesso ai locali e l'uso non esclusivo dell'attrezzatura dell'A.D. necessaria all'espletamento dei servizi tecnici.

Per lo svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto di fornitura, l'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario ad accogliere il personale e attrezzato con connessione di rete;
- l'alimentazione elettrica di adeguata potenza per le dotazioni informatiche del Fornitore.

Le dotazioni HW e SW individuali necessarie allo svolgimento di tutte le attività per tutta la durata del contratto sono a carico dell'Amministrazione Contraente e, per motivi di sicurezza, dovranno essere utilizzate in accordo alle politiche di sicurezza definite dall'Amministrazione. Tali dotazioni HW e SW dovranno essere dedicate esclusivamente all'utilizzo nell'ambito del contratto, salvo diverso accordo con l'A.D. per il tramite del DEC. Si fa rinvio a quanto previsto nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'A.D e a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

L'A.D. consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra il DEC ed il Fornitore al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'A.D., secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico.

Il DEC, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi del/i competente Responsabile/i della Sicurezza e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti della A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel *"DUVRI statico"* in Allegato X all'Accordo Quadro, nonché alla redazione, approvazione, mantenimento ed ottemperanza del *"DUVRI dinamico"* quale integrazione del *"DUVRI statico"*.

Tale *"DUVRI dinamico"* conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità, dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell'Ente/Reparto della A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

Resta inteso che:

a) le figure professionali incaricate dalla Ditta nell'esecuzione dei singoli

Contratti di adesione dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Ditta stessa, con esclusione di qualsivoglia potere gerarchico, disciplinare e di controllo da parte dell'A.D., la quale, attraverso il RUP (ed eventualmente il DEC), impartirà le opportune direttive per il perseguimento del miglior risultato operativo, con conseguente necessità, a tal proposito, che le figure professionali si coordinino e si concertino con il RUP o il DEC;

b) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e dei relativi Contratti di adesione, non determina alcun inserimento delle figure professionali della Ditta nella struttura organizzativa dell'A.D., le cui attività, in armonia con le direttive e il coordinamento di cui al precedente punto a), vengono espletate con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) l'A.D. rimane estranea ai rapporti di lavoro che la Ditta abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) l'A.D. non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento delle attività promananti dai singoli Contratti di adesione. In tal senso, la Ditta è - e rimane - responsabile in via diretta ed esclusiva delle figure professionali impiegate nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin da ora terrà l'A.D. manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere da subappaltatori, dipendenti e/o da terzi nei confronti dell'A.D. in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di adesione.

La Ditta dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante

l'espletamento dell'incarico, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati dell'A.D. nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

## **ARTICOLO 10**

### **VERIFICA DI CONFORMITA', ACCETTAZIONE**

La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico ad esso allegato.

Sarà redatto apposito Verbale di Verifica di Conformità, contenente esplicita indicazione delle eventuali penali e/o decurtazioni comminate e dovrà essere controfirmato dal rappresentante del Fornitore.

L'originale del Certificato di Verifica di Conformità, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato per la validazione al RUP entro 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

L'accettazione della fornitura verrà effettuata dall'Amministrazione con apposita determinazione che verrà notificata al Fornitore a mezzo PEC.

Salva l'applicazione di penali, la mancata prestazione dei servizi determina una riduzione proporzionale della controprestazione dovuta dalla Committente, in base ai prezzi applicabili al servizio.

## **ARTICOLO XXX**

### **PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE**

La Ditta inoltre si impegna a eseguire le PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE indicate al punto 2) del precedente Articolo 3 (Oggetto

del Contratto) fino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_ senza impegno di ammontare minimo per l'A.D.

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo definito. Per i preventivi delle prestazioni, l'eventuale Ente gestore è autorizzato ad approvare importi fino al valore della succitata quota non programmata.

La Ditta si impegna, per ogni singola richiesta, ad emettere il relativo preventivo a prezzo definito entro il termine di 30 (trenta) giorni calendariali, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'A.D. Ogni preventivo dovrà dettagliare quanto segue:

- la descrizione delle prestazioni oggetto del preventivo;
- i termini massimi di approntamento alla verifica di conformità;
- il dettaglio analitico dei prezzi delle prestazioni, con la relativa documentazione a supporto.

Il DEC accetterà i preventivi e i successivi consuntivi emessi dalla Ditta entro 30 gg dal termine dell'attività e congruiti sulla base del loro esame effettuato in contraddittorio (nel corso del quale la Ditta si obbliga a mettere prontamente a disposizione dell'A.D. gli elementi di analisi di costo ritenuti necessari), entro 30 gg dalla loro ricezione.

I termini di approntamento alla verifica di buona esecuzione di ciascuna prestazione in quota non programmata verranno comunicati contestualmente all'emissione del preventivo. I termini decorreranno dalla data di approvazione del preventivo da parte dell'Ente Gestore Contrattuale, salvo diversamente indicato nel preventivo.

Le modalità di pagamento delle prestazioni/forniture oggetto della presente quota non programmata saranno definite nei relativi preventivi. I preventivi/consuntivi accettati saranno considerati parte integrante del presente Contratto.

In caso di mancato rispetto dei tempi prescritti, la Ditta è soggetta alle penalità di cui all'Articolo 17. Salvo diverse indicazioni riportate nei preventivi, le attività in quota non programmata saranno eseguite nel rispetto della stessa normativa e documentazione tecnica applicabile alle prestazioni e forniture di tipo definite dal Contratto.

## **ARTICOLO 11**

### **MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI**

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

## **ARTICOLO 12**

### **CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 14 dell'Accordo Quadro n. -----di repertorio in data

### **ARTICOLO 13**

#### **ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 15 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data \_\_\_\_

### **ARTICOLO 14**

#### **SUBAPPALTO E FORNITURA**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 16 dell'Accordo Quadro n. \_\_ di repertorio in data \_\_\_\_

### **ARTICOLO 15**

#### **PAGAMENTI**

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma di cui all'Allegato XX, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023, come convenuto espressamente fra le parti, sarà facoltà della Ditta, nei limiti delle somme impegnate e disponibili, richiedere l'anticipazione dei pagamenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata

garanzia fideiussoria, entro 15 giorni dall'inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. In caso di anticipata esecuzione del Contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo. Fermo restando l'ammontare annuale del cronoprogramma dei pagamenti, il recupero dell'anticipazione avverrà non oltre la successiva annualità contabile rispetto all'erogazione dell'anticipo fino alla completa compensazione del relativo importo, con contestuale ed automatica riduzione della garanzia.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente accordo, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ intestato alla Ditta \_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice \_\_\_\_\_ e il Codice Identificativo Gara SMART C.I.G. n. \_\_\_\_\_.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

La liquidazione delle fatture avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

- fattura elettronica;
- verbale di verifica di conformità/buona esecuzione;
- verbale di consuntivazione delle attività svolte sottoscritto tra le Parti;
- verbale di accettazione relativo allo stato di avanzamento (ove previsto).

La DAAA potrà delegare Difesa servizi SPA per il pagamento delle predette fatture. **(in caso di delegazione di pagamento, inserire quanto segue:** Il pagamento del servizio è stato delegato alla società “Difesa Servizi S.p.A.” ai sensi dall’art. 4 co. 5 “Contratto di Servizio” stipulato tra la stessa ed il Ministro della Difesa in data 06/08/2021. In esecuzione degli impegni assunti, la Società “Difesa Servizi S.p.a.”, con sede in Via Flaminia n. 335 – 00196 Roma – Partita IVA e Codice Fiscale 11345641002, soggetto passivo della delega di pagamento ai sensi dell’art. 1269 c.c., si obbliga nei confronti della Ditta delegataria al pagamento del prezzo stabilito nel presente atto, quale controprestazione per le prestazioni in oggetto. Ai sensi dell’art. 1268 c.c. la Ditta acconsente a liberare l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante da ritardo o inadempimenti).

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa Ditta affidataria corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, L'A.D. sospende l'inoltro alla D.A.A.A. della documentazione per i successivi pagamenti a favore della Ditta affidataria.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato \_\_\_\_ ) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione delle esigenze di coinvolgimento nella gestione contrattuale di più Enti che, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, hanno una complessa articolazione sul territorio nonché della complessità delle prestazioni da erogare e della relativa contabilizzazione, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della D.A.A.A.

## **ARTICOLO 16**

### **CAUZIONE**

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 20 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data \_\_\_\_ in quanto la Ditta ha già

prestato cauzione per l'intero ammontare dell'Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 17**

### **PENALI**

In caso di mancato rispetto del termine fissato per l'inizio della prestazione lavorativa sarà applicata, per il semplice ritardo, una penalità pari al 10% dell'importo del contratto di adesione.

Nelle ipotesi di ritardo disciplinate nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penalità ivi previste.

In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi e/o dei consuntivi delle attività di cui al precedente dell'Articolo XX (Prestazioni in Quota non Programmata), la Ditta è soggetta, per ogni richiesta, alla penalità di Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo.

Trascorsi 100 giorni di ritardo, l'A.D. applicherà penali convenzionali, pari a Euro 5.000,00, riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, 236.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente accordo (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze

nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica della soluzione di provvedimento correttivo da attuare, dopo l'approvazione da parte dell'A.D.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto di Adesione.

Le penali si aggiungono alla riduzione del corrispettivo pattuito determinata dalla mancata fruizione della prestazione professionale da parte della Committente.

Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto nei casi di grave negligenza professionale.

In caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa alla prestazione realizzata alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento da qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 del D.Lgs.36/2023.

## **ARTICOLO 18**

### **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 24 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data.

## **ARTICOLO 19**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data.

## **ARTICOLO 20**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 26 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data.

## **ARTICOLO 21**

### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 27 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data.

## **ARTICOLO 22**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del contratto da parte della Ditta nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel caso di preventiva escussione da parte dell'A.D.;
- mancata/parziale copertura dei rischi ai sensi del precedente art. 14 - subappalto non previsto o autorizzato
- inadempimento alle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in materia di contribuzione, di tutela della salute dei lavoratori di cui all'art. 19.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

A precisazione di quanto previsto al primo comma e fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere l'Accordo per gravi inadempienze nella esecuzione del contratto qualora oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'A.D. alla Ditta, quest'ultima non abbia comunicato formalmente un piano risolutivo, con esplicita indicazione delle tempistiche richieste da sottoporre ad accettazione da parte dell'A.D., nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto da parte della Ditta, per una quota parte superiore al trentacinque per cento delle suddette prestazioni contrattuali.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nell'Articolo 22 (penalità) dell'Accordo Quadro, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

### **ARTICOLO 23**

#### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale dell'accordo.

### **ARTICOLO 24**

#### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente contratto mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

### **ARTICOLO 25**

## **ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Accordo, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

## **ARTICOLO 26**

### **VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE**

Qualora nel corso dello svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni sociali della Ditta, oppure fusioni societarie, dette

variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D..

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

## **ARTICOLO 27**

### **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- \_\_\_ armaereo@postacert.difesa.it

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 28**

### **ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per la esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

**IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

### **L'UFFICIALE ROGANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile,  
si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 15 PAGAMENTI

Articolo 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Articolo 23 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Articolo 24 VINCOLO CONTRATTUALE

### **IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE**

### **IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

### **L'UFFICIALE ROGANTE**

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la  
piena capacità di \_\_\_\_\_ ad impegnare la Ditta medesima.

Il presente contratto dattiloscritto da persona a me cognita, consta di n.  
\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fogli interamente scritti e quanto di questo.

### **L'UFFICIALE ROGANTE**